



COMUNE DI PIANORO

Provincia di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

n. **27** del **30.04.2014**

OGGETTO: **APPROVAZIONE REGOLAMENTO TASI (TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI)**

Il giorno **30 aprile 2014** alle ore **20.30** nella sala consiliare del Municipio, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto e dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, vennero convocati a seduta i Consiglieri.

Alla trattazione del punto in oggetto, posto all'Ordine del Giorno, i componenti del Consiglio comunale risultano:

MINGHETTI Gabriele	presente	ACQUARELLI Elisa	presente
WEBBER Enrico	presente	RODOLFI Paola	presente
MANARESI Loretta	presente	BALBONI Matteo	presente
ANTINUCCI Massimo	presente	GIANCOLA Umberto	presente
ZUFFI Marco	presente	SANSONE Francesco	assente
CAPPONI Stefania	assente	BALIVO Carla	presente
ROCCA Remo	presente	ABBRUZZESE Alberto	assente
BACCHI Lorenzo	presente	MIGNOGNA Daniela	presente
VITALI Michela	presente	BENAGLIA Giancarlo	presente
FABBRI Doretta	presente	SKONTRA Milko	assente
MASETTI Edis	assente		

Il Segretario Generale, Dr.ssa **GIUSEPPINA CRISCI**, assiste alla seduta e provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, **REMO ROCCA**, riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio comunale a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

Svolgono funzione di scrutatore i Consiglieri Michela VITALI, Elisa ACQUARELLI e Umberto GIANCOLA, a ciò designati dal Presidente ad inizio seduta.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art.1, comma 639, della legge n. 147 del 27/12/2013, istituisce a decorrere dal 1 Gennaio 2014 l'imposta municipale unica (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art.1, comma 682, della legge n.147 del 27/12/2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art.52 del D.Lgs.n.446/97 il Consiglio Comunale determina la disciplina della Tasi, concernente tra l'altro, l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la Tasi è diretta;

Visto l'art.52 del D.Lgs. n. 446/97 che disciplina la potestà regolamentare in generale;

Ritenuto di approvare l'allegato regolamento comunale per l'applicazione della Tasi, rinviando alla delibera di approvazione delle aliquote l'individuazione dei servizi indivisibili e dei relativi costi;

Visto lo schema di Regolamento allegato;

Dato atto che per una più sistematica ed esauriente disamina della materia la discussione del presente argomento (iscritto al punto n. 4 dell'o.d.g.) viene accorpata, con il consenso unanime dell'assemblea e in conformità a quanto previsto dall'art. 8, comma 4, del *Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale*, con quella dei successivi punti n. 5 "*Approvazione aliquote Tasi*", n. 6 "*Approvazione regolamento Tari (Tassa sui rifiuti)*", n. 7 "*Approvazione tariffe Tar*", n. 8 "*Regolamento Imposta Municipale Propria (Imu) – Modifica*", n. 9 "*Determinazione aliquote Imu anno 2014*", n. 10 "*Addizionale Irpef per l'anno 2014 – Conferma aliquota*", n. 11 "*Approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all'art. 58 del D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008 e successive modificazioni*", n. 12 "*Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2014, relazione previsionale e programmatica e bilancio pluriennale triennio 2014-2016, Programma triennale dei lavori pubblici 2014-2016*", per procedere poi in maniera distinta alle singole votazioni;

Udito l'assessore Nicola Boschetti, il quale illustra gli argomenti e fornisce gli ulteriori chiarimenti richiesti nel corso del dibattito, cui prendono parte i consiglieri Paola Rodolfi (capogruppo *Centro Sinistra per Pianoro*), Carla Balivo (capogruppo *Gruppo Misto*) e Daniela Mignogna (capogruppo *Un'Idea in Comune*), il tutto come da registrazione audio digitale in atti conservata;

Acquisito, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. (D.Lgs. 18.8.2000, n. 267), il parere favorevole espresso dal Funzionario Coordinatore dell'Area Direzionale in ordine alla regolarità tecnica;

Considerato che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei revisori, ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 135 del 07/08/2012;

Con n. 14 voti favorevoli e n. 2 voti contrari (Giancola, Balivo) espressi per alzata di mano;



D E L I B E R A

- Di approvare l'allegato Regolamento Comunale per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili del comune (Tasi).
- Di dare atto che la presente deliberazione produce effetti dal 1 gennaio 2014.
- Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività;

Con successiva votazione palese riportante esito favorevole unanime si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs n. 267/2000.

REGOLAMENTO IUC-TASI

Art.1 Oggetto

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art.52 del D.Lgs. n.446 del 15/12/1997 disciplina l'Imposta Unica Comunale limitatamente alla **componente relativa al tributo sui servizi indivisibili Tasi** di cui alla legge n.147 del 27/12/2013, e successive modificazioni.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti.

Art.2 Soggetto Attivo

Soggetto attivo è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente la superficie degli immobili. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art.3 Presupposto Impositivo

Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree edificabili, così come definite ai fini dell'imposta municipale propria(Imu), a qualsiasi uso adibiti ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.

E' assoggettata ad imposizione anche l'abitazione principale, così come definita ai fini dell'Imu.

Art.4 Soggetti Passivi

Il soggetto passivo è il possessore o detentore di fabbricati ed aree fabbricabili, di cui all'articolo precedente.

Nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un' autonoma obbligazione tributaria.

L'occupante versa la Tasi nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la Tasi è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area edificabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.

Art.5 Base Imponibile

La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'Imu, di cui all'art 13 del D.L. n.201/11 e successive modificazioni.

Per la determinazione del valore delle aree edificabili nonché per la definizione di inagibilità o inabitabilità dei fabbricati si rinvia a quanto stabilito dal regolamento comunale per l'applicazione dell'Imu ed alla delibera che annualmente stabilisce il valore venale in comune commercio delle aree stesse.

Art.6
Aliquote

Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la Tasi è diretta.

Art.7
Detrazione

Con la delibera delle aliquote il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per abitazione principale ed alle unità immobiliari ad essa equiparate per legge e relative pertinenze, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie.

Art.8
Dichiarazione

Ai fini della dichiarazione relativa alla Tasi si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'Imu.

Art.9
Versamenti

I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il modello F/24 o l'apposito bollettino postale approvato con decreto ministeriale. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate a scadenza semestrale, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre, e la seconda entro il 16 dicembre a saldo del tributo dovuto per l'intero anno. Resta in ogni caso facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 5 euro.

Art.10
Funzionario Responsabile

Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art.11
Rimborsi

Il Contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta (180) giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso.

Non si fa luogo a rimborso quando l'importo non risulta superiore a € 5.

Art.12
Accertamento e Sanzioni

Le attività di liquidazione, riscossione, accertamento e rimborso sono gestite dal Comune.
L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla legge n.147 del 2013 comma da 693 a 700, e nella legge n.296/2006.

Art.13
Dilazione del pagamento degli avvisi d'accertamento

Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere nelle ipotesi di temporanea situazione di riscontrata obiettiva ed oggettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di trentasei rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e successivamente la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 10.000,00 il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria bancaria.

La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.

La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà.

In caso di mancato pagamento di una rata:

- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;
- b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
- c) l'importo non può più essere rateizzato.

Art.14
Riscossione coattiva

La riscossione coattiva è effettuata mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. n.639/1910 e successive modificazioni.

Ai sensi dell'art.3, comma 10 del D.L. n.16/2012 non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di € 20,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art.15
Entrata in vigore

Il presente regolamento produce i suoi effetti dal 1° Gennaio 2014.



**PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL T.U.E.L. (D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)
RESI SULLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO:**

APPROVAZIONE REGOLAMENTO TASI (TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI)

IL RESPONSABILE DELL'AREA INTERESSATA	In ordine alla REGOLARITA' TECNICA, esprime parere:	
	FAVOREVOLE	
	Pianoro, li 28 APR 2014	Il Funzionario Coordinatore dell'Area Direzionale Dott. Luca Lenzi FIRMATO <hr/>



Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
Remo Rocca

Il Segretario Generale
Dr.ssa Giuseppina Crisci

FIRMATO

FIRMATO

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. (D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) e dell'art. 32 della L. 18.06.2009, n. 69, è pubblicata in copia conforme su supporto informatico all'Albo on line del Comune di Pianoro per quindici giorni consecutivi dal **!+ MAG 2014**

Pianoro, lì **!+ MAG 2014**

Il Segretario Generale
Dr.ssa Giuseppina Crisci

FIRMATO
